SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

54º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1999

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3596) ***BONFIETTI e UCCHIELLI: Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 3
PARDINI *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatore alla Commissione* 2

(3785) ***Disposizioni per l'epletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 3, 5, 6
D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-l'Ulivo), relatrice alla Commissione* . . . . . *Pag.* 5, 6
LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno* 5

(3808) ***SELLA DI MONTELUCE ed altri: Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000,*** fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3830) ***Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000***

(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE 7

DL 1237

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3596) ***BONFIETTI e UCCHIELLI: Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona», d'iniziativa dei senatori Bonfietti e Ucchielli.

Prego il senatore Pardini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PARDINI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di offrire un aiuto economico alle famiglie delle vittime dell'incidente aereo verificatosi il 13 dicembre 1995. Quel giorno un aereo rumeno, un Antonov 24 YMR, precipitò in fase di decollo dall'aeroporto di Verona, provocando la morte di tutti i passeggeri e dell'equipaggio: vi furono 49 vittime, delle quali 31 di nazionalità italiana.

Da allora, nonostante numerosi tentativi intrapresi, nessun aiuto è stato dato ad alcuno dei nuclei familiari coinvolti, poichè le compagnie di assicurazione rumene interessate sono in stato di liquidazione oppure si rifiutano di pagare.

Fra l'altro, per le vicende processuali attinenti a questo fatto, si prospetta una battaglia legale lunga e onerosa che comporterà ulteriori spese per i familiari delle vittime.

A me sembra, quindi, che il provvedimento in titolo sia un atto doveroso del nostro paese nei confronti dei familiari di cittadini italiani e stranieri rimasti vittime di questo tragico incidente.

Ho preso contatto con le associazioni che rappresentano i familiari delle vittime e, quando passeremo alla presentazione e discussione degli emendamenti, proporrò di precisare meglio la cifra da attribuire a ciascun nucleo familiare. Nel testo viene attribuita una elargizione fino ad un massimo di 100 milioni per ciascuna famiglia. Presenterò un emendamento per definire meglio le modalità di corresponsione dell'elargizione prevista, evitando che vi siano margini di discrezionalità nell'attribuzione della stessa. Ho poi intenzione di proporre di precisare ed ampliare il novero dei destinatari di tale elargizione, facendo riferimento non solo al coniuge superstite e ai figli, ma anche ai genitori, ai fratelli, alle sorelle e ai conviventi *more uxorio.*

Infine, al comma 3 dell'articolo 1 vorremmo introdurre una modifica individuando nel prefetto chi dovrà occuparsi della gestione delle procedure per individuare gli aventi diritto alla elargizione.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di fissare per le ore 13,00 di mercoledì 7 aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(3785) ***Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3785, sospesa nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1.

Art. 1.

(Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno)

1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I) della legge 1º aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unità, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si dà corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalità, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalità è disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale per-

sonale è attribuito, con assegno *ad personam* riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se più favorevole;

b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilità secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, mediante utilizzazione delle graduatorie valide ai sensi della disciplina vigente dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonchè, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come», *inserire la seguente*: «complessivamente».

1.6 VILLONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquantotto posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, fino ad esaurimento della stessa».

1.5 MUNDI, PAPPALARDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice commissario del personale della polizia di Stato, l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a centocinquantotto posti di vice commissario indetto con decreto del Ministro dell'interno del 16 giugno 1997, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso di formazione previsto dall'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85».

1.1 MARCHETTI

1.2 (Identico all'em. 1.1) LISI

1.3 (Identico all'em. 1.1) GASPERINI

1.4 (Identico all'em. 1.1) PASTORE, SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le medesime esigenze e con le stesse modalità stabilite al comma 1, sono coperti i posti di personale dell'Amministrazione civile dell'Interno vacanti a seguito dei trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non applicandosi nella fattispecie il comma 4-*bis*, lettera *d)*, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di variazione delle dotazioni organiche».

1.7 VILLONE

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice alla Commissione.* Vorrei richiamare all'attenzione dei presentatori le ragioni che mi hanno indotto a formulare un parere negativo sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. L'articolo unico prevede l'utilizzazione delle graduatorie valide ai sensi della disciplina vigente; gli emendamenti proposti mirano ad affermare la facoltà di utilizzare le graduatorie degli idonei al concorso per vicecommissari. Ma c'è un'evidente irregolarità perchè non si possono assumere persone per una qualifica diversa da quella per cui hanno espletato il concorso.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi che la 5ª Commissione permanente ha trasmesso un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti all'esame.

Passiamo alla votazione degli emendamenti e dell'articolo del disegno di legge.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Mundi e Pappalardo.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione risultano preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.2, 1.3 e 1.4.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, da me presentato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1. Ne do lettura nel nuovo testo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico"».

1.0.1 (Nuovo testo) BESOSTRI

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

(3808) ***SELLA DI MONTELUCE ed altri: Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000,*** fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3830) ***Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio dell'anno 2000***

(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3808 e 3830.

Comunico che mi è pervenuta con il prescritto numero di firme, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la richiesta che i disegni di legge siano rimessi all'Assemblea.

Avverto che, conseguentemente, l'esame congiunto dei disegni di legge proseguirà in sede referente.

I lavori terminano alle ore 15,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA